



Verbale n. 14

Adunanza del 1 luglio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 1 del mese di luglio, alle ore nove in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Tiziana MAGLIONE, Vicepresidente, Ezio ERCOLE, Commissario, e con l'assistenza della Dott.a Alda Mignosi nella funzione di Segretario verbalizzante.

Assente giustificato : Presidente Bruno Geraci

Delibera n. 55 - 2016

Oggetto: Definizione della controversia GU14 321/2015 – XXX SARASSO / VODAFONE ITALIA S.p.A.

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;*

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;*

VISTA l'istanza presentata in data 01.09.2015 con cui il Sig. XXX Sarasso ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V., di seguito Vodafone) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 01.09.2015 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTE la memoria difensiva depositata dall'operatore in data 05.10.2015;

VISTA la nota con la quale le parti sono state convocate per l'udienza di discussione;

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

UDITE le parti nella predetta udienza;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Tiziana Maglione;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Oggetto della controversia.

L'istante nei propri scritti difensivi, rappresenta:

- che in data 02.02.2015, a seguito di telefonata da parte di call center Vodafone, il signor Sarasso accettava proposta di abbonamento con collegamento in fibra ottica, migrando da Telecom;
- che il 06.02.2015, al ricevimento della Vodafone Station, si rendeva conto trattarsi di un collegamento tramite SIM;
- che pertanto elevava reclamo tramite call center a cui veniva dato riscontro;
- che in data 18.02.2015 inviava lettera di recesso con richiesta di rientro in Telecom;
- che da tale data Vodafone sospendeva la linea telefonica e il servizio ADSL;
- che, nonostante il provvedimento temporaneo emesso dal Corecom Piemonte in data 08.05.2015, la linea non riprendeva a funzionare e il rientro in Telecom non avveniva;
- che l'istante si vedeva quindi costretto ad attivare una nuova numerazione con conseguente perdita della precedente.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

1. chiusura del contratto in esenzione spese
2. indennizzo per la perdita della numerazione e sospensione della linea per 3 mesi quantificato in € 1.500

L'operatore, nella memoria difensiva, rappresenta:

- i. che in data 10.03.2015 l'istante depositava formulario UG;
- ii. che in data 17.04.2015, a seguito di reclami di parte istante, inviava riscontro e contestuale proposta transattiva;
- iii. che in data 21.04.2015 tale proposta veniva accettata dall'istante;
- iv. che nessuna richiesta da altro operatore veniva inviata a Vodafone per la migrazione dell'utenza XXX.

L'operatore chiede pertanto che il procedimento di definizione venga dichiarato inammissibile per accordo già raggiunto sul medesimo oggetto.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame.

In via preliminare di rito e con effetto assorbente su ogni altra questione di merito, va ravvisata l'inammissibilità dell'istanza presentata dal signor Sarasso per intervenuta transazione sul medesimo oggetto del presente contenzioso.

Le parti in causa hanno sottoscritto in data 21 aprile 2015 un accordo transattivo, prodotto agli atti dall'operatore Vodafone, volto alla definizione bonaria della controversia vertente sulla medesima *res controversa* e pertanto tutte le richieste avanzate dalla parte istante devono intendersi assorbite dal predetto atto di transazione.

Con la sottoscrizione dell'accordo, a fronte dell'accettazione di un indennizzo pari a € 150,00 "*onnicomprensivo per ogni disagio occorso*", si intendono infatti risolte, transatte e contestualmente rinunciate, *expressis verbis*, tutte le pretese che trovino titolo nella vicenda oggetto del presente contenzioso.

L'odierno istante, tra l'altro, nulla ha replicato in proposito alle produzioni avversarie, pur avendone avuto facoltà entro il termine a tal fine concesso da questo Corecom con propria nota di avvio del procedimento del 01.09.2015.

L'Autorità adita, conseguentemente, stante l'inammissibilità dell'istanza che parte ricorrente ha sottoposto al Corecom per la definizione della controversia, rigetta ogni sua richiesta avanzata.

In ragione di tale rigetto, non è altresì possibile procedere alla liquidazione in suo favore delle spese di procedura, così come dallo stesso richieste.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata dal Sig. XXX SARASSO, residente in XXX, contro l'operatore Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Presidente
Bruno Geraci

IL COMMISSARIO RELATORE
Tiziana Maglione